

*Certificazione di irreperibilità dell'imputato e patrocinio  
a carico dello stato*

Tribunale di Mantova, 31 ottobre 14. Estensore Bernardi.

**Avvocato – Patrocinio a carico dello stato - Compenso ex art. 116 e 117 d.p.r. 117/2002 – Irreperibilità imputato – Ricerche – Necessità – Contenuto**

La certificazione di irreperibilità dell'imputato rilasciata dal comune e quella negativa da parte del DAP non è documentazione idonea a far ritenere integrato il presupposto richiesto dall'art. 116 del d.p.r. 115/2002 affinché al difensore sia liquidato l'onorario con onere a carico dello stato, non potendosi ritenere che il difensore abbia utilmente esperito le procedure per il recupero del credito professionale potendo egli svolgere ulteriori ricerche che non implicino lo svolgimento di indagini complesse.

*(Massima a cur di Mauro Bernardi – Riproduzione risservata)*

Tribunale di Mantova  
Sezione Prima

Il Coordinatore,

sciogliendo la riserva di cui al verbale del 28-10-2014 così provvede:

- letto il ricorso n. 2946/14 R.G., proposto ex artt. 15 d. lgs. 150/2011, 702 bis c.p.c., 170 d.p.r. 115/2002, dall'avv. F. S., avverso il provvedimento emesso dal Giudice presso il Tribunale di Mantova il 16-1-2014 (e notificato il 29-5-2014) nell'ambito del procedimento penale n. 3335/07 RG NR – n. 720/10 RG Trib. in cui imputato è A. D. P.;
- osservato che il ricorrente, quale difensore d'ufficio del predetto imputato, ha censurato il decreto sopra menzionato con cui il Giudice, dopo avere evidenziato che l'avv. S. non aveva dimostrato di avere esperito le procedure per il recupero del credito come stabilito dagli artt. 116 e 117 del d.p.r. 115/2002 (essendosi limitato ad allegare la certificazione anagrafica e la attestazione negativa rilasciata dal DAP), aveva rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi da egli presentata;
- rilevato che il ricorrente ha sostenuto che l'impossibilità di fatto di rintracciare l'imputato dimostrata dai predetti documenti giustificava, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice penale, la richiesta di liquidazione, non potendo il difensore essere ragionevolmente onerato di ulteriori e più complesse attività di indagine;
- rilevato che il Ministero della Giustizia (costitutosi a mezzo della Avvocatura Distrettuale di Stato di Brescia) ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che il difensore non aveva attivato le ordinarie procedure previste per il recupero del credito - rilevato che l'imputato (cui il ricorso è stato notificato ex art. 143 c.p.c. sulla base della certificazione anagrafica di irreperibilità) non si è costituito;
- osservato che la più recente giurisprudenza di legittimità appare orientata nel senso di ritenere che il difensore che intenda ottenere dallo Stato il compenso dovutogli è esentato dal previo esperimento delle

procedure per il recupero dei crediti professionali nel caso in cui l'assistenza risulti prestata a favore di un soggetto irreperibile sia che l'irreperibilità sia stata dichiarata formalmente con decreto sia che essa corrisponda (come nella fattispecie in esame) ad una situazione di fatto (e ciò sia per non onerare il difensore di complesse ricerche sia per non gravare inutilmente lo Stato anche delle spese dell'infruttuosa esecuzione: cfr. Cass. civ. ord. 7-4-2014 n. 8111; Cass. pen. 13-11-2012 n. 4576; Cass. civ. 17-9-2012 n. 15601; Cass. civ. 20-7-2010 n. 17021);

- rilevato peraltro che, nel caso di specie, la mera certificazione di irreperibilità dell'imputato rilasciata dal Comune di Mantova e l'attestazione negativa da parte del DAP non appaiono sufficienti a ritenere integrato il presupposto richiesto dall'art. 116 del d.p.r. 115/2002, non avendo il difensore nè acquisito informazioni presso il comune di nascita dell'imputato, né tentato di contattare l'imputato (il quale, nel corso del processo penale, aveva anche indicato un numero telefonico di cellulare) presso la residenza dichiarata, attività che non appaiono particolarmente complesse;
- considerato pertanto che il ricorso non può essere accolto e che l'esistenza di contrastanti pronunce di legittimità e la particolarità della fattispecie in esame giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite;

p.t.m.

rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese di lite.  
Si comunicati.

